

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Italgrob ha stretto un importante accordo di consulenza con lo Studio Legale Gaetano Forte del quale possono fruire tutti gli Associati. Lo Studio è tra i più qualificati d'Italia per quanto riguarda la disciplina del commercio del Food & Beverage. Abbiamo chiesto loro una analisi dettagliata dell'Articolo 62 riguardante i complessi problemi del credito che vi proponiamo in queste pagine.

A cura dell'Av. Alberto Fugagnoli

STUDIO LEGALE AVV. GAETANO FORTE

Tra le molteplici questioni trattate dal Governo con il decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ci occupiamo in questa sede dell'articolo 62, rubricato "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari". Con tale disposizione il legislatore ha cercato di dare certezza ed equilibrio alle relazioni commerciali tra gli operatori economici, mirando a rafforzare la salvaguardia del fornitore/creditore nei confronti di possibili abusi, a suo danno, dell'autonomia contrattuale.

In sintesi, la norma in esame stabilisce, per i contratti aventi ad oggetto la cessione dei **prodotti agricoli e alimentari**, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale:

- 1) l'obbligo della forma scritta e dell'indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e pagamento (comma 1);
- 2) il divieto di imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di vendita "vessatorie" e ingiustificatamente gravose o inique e di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2);
- 3) il termine legale per il pagamento

del corrispettivo e la disciplina degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).

Nel testo vengono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie per la contravvenzione alle suddette disposizioni.

L'art. 62 fissa il termine legale e inderogabile di pagamento per tutti i prodotti agricoli ed alimentari, distinguendo tra merci deteriorabili, ricomprese in categorie specificatamente elencate (**30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**) e non deteriorabili (**60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**), con conseguente applicazione automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza, con saggio maggiorato di ulteriori due punti percentuali, in maniera inderogabile.

Sebbene pensata per contenere il problema dello squilibrio dei rapporti fornitori-clienti, ove lo stesso raggiunge livelli limite e cioè nelle relazioni commerciali con la Gdo (squilibrio che si concretizza in pratiche commerciali sleali che spesso prescindono dagli accordi scritti e si manifestano nella fase di esecuzione dei contratti), **la disciplina di cui all'art. 62 è applicabile anche alle forniture effettuate dal grossista/distributore ad utilizzatori professionali quali, ad esempio, gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione, bar e pubblici esercizi in**

genere, non ascrivibili alla categoria dei consumatori finali (soggetto acquirente con contratto escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 62). Il decreto interministeriale recentemente predisposto per definire le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 62, ha infatti chiarito la definizione di "consumatore finale" sulla scorta di quella contenuta nel codice del consumo: "persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Per quanto di interesse per l'operatore dello specifico settore, si precisa a questo punto, che **nella nozione di prodotti agricoli e alimentari, assoggettati alle disposizioni in esame, rientrano anche le bevande ed il vino**. Ogni dubbio in proposito è stato infatti fugato dal succitato decreto applicativo che definisce i "prodotti alimentari" richiamando l'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, che comprende appunto le bevande (incluso il vino, non elencato nei prodotti espressamente esclusi dalla nozione di alimento).

Si precisa che per quanto riguarda la cessione dei prodotti alcolici definiti all'art. 27, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (inclusi quindi **vino e birra**) a sog-

getti autorizzati ad immetterli in consumo, l'art. 5, comma 5 del decreto applicativo dell'art. 62 ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della Legge n. 28/1999, il quale dispone che i corrispettivi devono essere versati entro **60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi**.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste a carico di entrambi i contraenti dall'art. 62, l'impresa, nei rapporti con i propri clienti e fornitori, dovrà porre attenzione allo scambio di documentazione (possibile anche a mezzo email, fax ed anche priva di sottoscrizione) che presenti i requisiti essenziali prescritti (**durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento, alla predisposizione di eque condizioni contrattuali ed all'adozione di comportamenti commerciali ispirati a lealtà e buona fede**).

Il decreto applicativo ha stabilito che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, purché integrati con tutti i suddetti elementi essenziali e con apposita dicitura che ne dia espressa attestazione ("Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"), possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari ex art. 62.

Venendo alla problematica, particolarmente sentita, degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento, c'è da dire anzitutto che, ai fini del loro conteggio, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di racc. a.r., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura (si rammenta che il termine di pagamento, sia per le merci deteriora-

bili che per quelle non deteriorabili, decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura), il decreto applicativo prevede che la fattura si consideri ricevuta nella data di consegna dei prodotti. **Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture ai fini della certificazione del loro ricevimento e dunque del diritto al pagamento entro termini quanto più ristretti ed ai legittimi interessi maturati in caso di ritardo da parte della clientela (i termini di pagamento potranno infatti anche raddoppiare, a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente)**.

Per quanto concerne la loro misura, il decreto applicativo ha chiarito che **gli interessi possono anche essere concordati tra le parti, purché ad un tasso non iniquo per il creditore e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma in commento per i prodotti agricoli e alimentari (due punti percentuali)**. In mancanza di accordo sul tasso di interessi, si applicherà il tasso di riferimento come definito dal d.lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sempre maggiorato di due punti percentuali).

A partire dal giorno successivo alla scadenza del termine legale previsto per il pagamento dall'art. 62, iniziano a decorrere automaticamente gli interessi moratori o concordati. Per la riscossione del credito e dei relativi interessi maturati, il creditore ha la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace o Tribunale civile) per ottenere una ingiunzione di pagamento oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito del ritardo. La tutela del credito da parte dei fornitori resta in ogni caso gravemente condizionata dal rischio di ritorsioni commer-

ciali che potrebbero minacciare la sua stessa sopravvivenza, oltreché dai tempi e dai costi delle procedure di recupero. Tale situazione, nell'apprezzabile intenzione del legislatore, potrà trovare soluzione nelle regole fissate dall'art. 62, il quale prevede che il mancato pagamento nei termini legali predeterminati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del debitore/acquirente (da 500 a 500.000 euro, a seconda del fatturato, della frequenza e della misura dei ritardi), con evidente funzione dissuasiva e deterrente di comportamenti abusivi nei confronti del contraente "debole". Tale sanzione potrà essere irrogata, d'ufficio o su segnalazione di parte, dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), alla quale, con il supporto operativo della Guardia di Finanza, spettano le funzioni di vigilanza sull'applicazione di tutte le disposizioni dell'art. 62 (incluse quindi quelle che regolano la forma ed il contenuto dei contratti ed il comportamento cui i contraenti sono tenuti nelle loro relazioni commerciali). Resta inteso che la procedura istruttoria che potrà essere avviata dall'AGCM si svolgerà nel rispetto del principio del contraddittorio.

Entrata in vigore

Le disposizioni in esame si applicheranno a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 dovranno essere adeguati, in relazione ai soli requisiti di forma e contenuto (forma scritta; indicazione, a pena di nullità, di durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità di consegna e pagamento), non oltre il 31 dicembre 2012.

Le disposizioni che riguardano le pratiche commerciali sleali ed i termini legali di pagamento e le relative sanzioni amministrative previste in caso di loro violazione, si applicheranno a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza dei suddetti adeguamenti contrattuali.